

DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2017
318/2017/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 12 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, in particolare, l'articolo 45;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)" (di seguito, RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas, recante "Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08" (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas, recante “Avvio di ventitre procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas per l’accertamento di violazioni dell’obbligo di installazione di gruppi di misura caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione” (di seguito: deliberazione 542/2012/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, recante “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*” (di seguito: deliberazione 631/2013/R/gas).

FATTO:

1. Ai sensi dell’articolo 11, della deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese di luglio 2012, è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici relativa, tra l’altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (raccolta dati “Telegestione gas”).
2. Dall’esame dei dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale, è emerso che alcune di esse, tra cui SEAB – Servizi Energia e Ambiente Bolzano S.p.a. (di seguito: SEAB o società), non hanno rispettato – con una percentuale di inadempienza superiore al 50% – l’obbligo di cui all’articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08, di mettere in servizio, al 29 febbraio 2012, per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti della predetta deliberazione.
3. Pertanto, con deliberazione 542/2012/S/gas, l’Autorità ha avviato, nei confronti delle predette imprese distributrici, tra cui SEAB, un procedimento per l’accertamento della violazione dell’articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 e per l’adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi. In particolare, a SEAB, è stata contestata l’inadempienza all’obbligo in esame per una percentuale pari al pari al 50%, ulteriore rispetto alla quota del 50% oggetto di sola penale.
4. Con nota 15 febbraio 2013 (prot. Autorità 6309), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
5. In data 5 marzo 2013 (prot. Autorità 8908) è stato consentito l’accesso agli atti del procedimento.
6. Nel corso dell’istruttoria, la società ha depositato una memoria (prot. Autorità 9495 - 8 marzo 2013) ed una nota di deposito documenti (prot. Autorità 15979 - 30 aprile 2013).
7. Con nota 27 novembre 2014 (prot. Autorità 34510), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

8. La società, dopo aver rinunciato all'audizione innanzi al Collegio (prot. 35254 - 3 dicembre 2014), ha inviato un'ulteriore memoria difensiva, acquisita con prot. 37568 del 23 dicembre 2014.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

9. Ai sensi dell'articolo 13, della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'articolo 9 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano, a prezzi concorrenziali, contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
10. A tal fine l'Autorità ha adottato, con deliberazione ARG/gas 155/08, "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale".
11. L'articolo 10, comma 1, della deliberazione ARG/gas 155/08 prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura – ai sensi dell'articolo 52 della RTDG "*il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è (...) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti*" – metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto per la totalità dei punti entro il 29 febbraio 2012.
12. La deliberazione ARG/gas 155/08 è stata superata dalla deliberazione 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, contenente modifiche ed integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas ovvero dei gruppi di misura del gas caratterizzati da requisiti funzionali minimi. Peraltro, l'articolo 10, comma 1, lett. a), della deliberazione 631/2013/R/gas, ha lasciato immutato il suddetto obbligo di mettere in servizio, presso la totalità dei punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, esistenti alla data del 29 febbraio 2012, gruppi di misura conformi a determinati requisiti funzionali minimi.
13. Il combinato disposto dell'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 155/08 e dell'articolo 52 della RTDG pone, altresì, in capo alle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità, il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione. Il secondo comma dell'articolo 11 prevede, transitoriamente, per l'anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012.

14. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di installazione di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l'articolo 49 della RTDG, rubricato "Perequazione dei costi relativi al servizio di misura", stabilisce:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione;
 - ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale.
15. Nel mese di luglio 2012, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 155/08, la raccolta dati "Telegestione gas", in occasione della quale le imprese distributrici di gas naturale hanno comunicato, tra l'altro, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40, il numero di quelli tradizionali non conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012.
16. Nell'ambito della predetta raccolta, SEAB ha comunicato che, su 303 punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40, al 29 febbraio 2012, non era stato messo in servizio alcun gruppo di misura conforme ai requisiti funzionali minimi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08; la percentuale di inadempienza della società risultava, pertanto, pari al 50%, oltre il 50% che dà luogo all'applicazione della sola penale.

Argomentazioni della società

17. Le argomentazioni della società non sono idonee ad escluderne la responsabilità per l'illecito contestato.
18. Con la nota 8 marzo 2013, prot. Autorità 9495, la società, pur ammettendo la condotta contestata, ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento e, in subordine, l'irrogazione della sanzione nella misura minima, oltre alla non adozione di provvedimenti prescrittivi, per le seguenti ragioni.
19. Il mancato rispetto dell'obbligo in esame sarebbe, anzitutto, dipeso da cause del tutto indipendenti dalla volontà di SEAB, quali: a) la tardiva erogazione - avvenuta nel mese di giugno 2011 - da parte del Comune di Bolzano (che detiene il 99% del capitale sociale) dei finanziamenti necessari per l'installazione dei misuratori elettronici; b) i ritardi nell'espletamento della gara pubblica per l'affidamento della fornitura e della messa in servizio dei contatori elettronici a causa della presentazione, da parte di un partecipante, di un'offerta anormalmente bassa, che ha comportato la conseguente attivazione della procedura di verifica dell'anomalia *ex* articolo 87 del decreto legislativo 163/2006, nonché il contenzioso, promosso avanti al Giudice amministrativo, da uno dei concorrenti alla gara, a seguito dell'aggiudicazione.
20. In secondo luogo, la violazione contestata sarebbe di lieve gravità perché non avrebbe pregiudicato la sicurezza del servizio di distribuzione del gas ed avrebbe riguardato un numero limitato (303) di clienti finali. Inoltre, SEAB non avrebbe ottenuto indebiti vantaggi economici, avendo comunque

- sostenuto, sia pure successivamente, l'onere economico per l'installazione di misuratori conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08.
21. Sotto il profilo dell'opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, la società ha, poi, dedotto di aver reiteratamente sollecitato il Comune di Bolzano a erogare i necessari finanziamenti per l'implementazione del sistema di telegestione dei misuratori elettronici del gas; la società, con nota 30 aprile 2013 (prot. Autorità 15979), ha, altresì, dato evidenza di aver completato, alla data del 29 marzo 2013, la messa in esercizio di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, per 312 punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore a G40, di cui 303 esistenti al 29 febbraio 2012 e 9 attivati successivamente a tale data.
 22. Infine, la società ha chiesto, ai fini della quantificazione della sanzione, che l'Autorità tenga conto, sotto il profilo della condizioni economiche dell'agente, della ridotta entità del fatturato rilevante e, sotto il profilo della personalità dell'agente, della circostanza di non essere stata mai destinataria di precedenti provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità.
 23. Con nota 23 dicembre 2014 (prot. Autorità 37568), la società, nel replicare alla comunicazione delle risultanze istruttorie, ha richiamato tutte le argomentazioni già svolte, insistendo in particolare su: a) la presunta imprevedibilità del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di una delle imprese partecipanti alla gara per la fornitura dei misuratori; b) l'asserita assenza di danni ai clienti finali; c) la circostanza che l'Autorità, in precedenti provvedimenti sanzionatori, avrebbe tenuto conto dei rimedi adottati dagli esercenti per adeguarsi alle norme violate sotto il profilo dell'"opera svolta dall'agente" e che, pertanto, anche il completamento, al 29 marzo 2013, della messa in servizio dei gruppi di misura di classe maggiore di G40, la cui mancata installazione ha determinato l'avvio del presente procedimento, dovrebbe essere considerata sotto tale criterio.

Valutazioni delle argomentazioni della società

24. La circostanza della difficoltà di reperire gli investimenti necessari per la messa in servizio dei misuratori elettronici non costituisce esimente dall'obbligo di cui all'articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08, tanto più che l'ostacolo è stato posto proprio dal socio di maggioranza (Comune di Bolzano) che non ha erogato in tempo utile i predetti finanziamenti nonostante fosse stato reso edotto delle conseguenze (penalità e sanzioni), a carico di SEAB, in caso di inosservanza dei termini previsti dalla citata deliberazione.
25. Non si ravvisano, infatti, i caratteri dell'inevitabilità ed imprevedibilità che giustificerebbero l'inesigibilità del rispetto dell'obbligo in esame, né possono assumere rilievo i meccanismi di finanziamento degli investimenti previsti nel contratto di servizio gas stipulato tra il Comune di Bolzano e SEAB, ricadendo su quest'ultima, le conseguenze di quanto autonomamente pattuito (peraltro, dal prospetto allegato all'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione

della società del 22 dicembre 2010, la messa in servizio di misuratori elettronici di classe maggiore di G40, ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08, risulterebbe inserita tra le opere finanziate da SEAB). Nemmeno gli asseriti ritardi nello svolgimento della gara pubblica per l'affidamento della fornitura e messa in servizio dei contatori elettronici a causa della presentazione di una offerta anormalmente bassa consentono di escludere la responsabilità della società, da un lato essendo la presentazione di un'offerta anomala un'evenienza tutt'altro che imprevedibile e dall'altro non avendo il richiamato contenzioso alcun effetto sospensivo sull'obbligo violato.

26. Le altre circostanze dedotte dalla società, inerendo la quantificazione della sanzione, sono esaminate di seguito.
27. La società, con la nota 30 aprile 2013 (prot. 15979), ha dimostrato che, per tutti i punti di riconsegna dotati di misuratore di classe superiore a G40 esistenti sulla propria rete di distribuzione del gas naturale, la messa in servizio di gruppi di misura, in conformità con la deliberazione ARG/gas 155/08, è stata completata il 29 marzo 2013; non sussiste, pertanto, l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

28. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
29. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, SEAB non ha rispettato disposizioni volte a diffondere la telelettura e la telegestione nella distribuzione del gas naturale a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. I misuratori elettronici, infatti, permettono la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili per ciascun utente della rete di trasporto (*grossista/shipper*) così da promuovere la concorrenza a vantaggio degli operatori più efficienti; sono il presupposto per l'emissione di fatture basate su consumi effettivi (anziché stimati); permettono ai clienti finali di conoscere immediatamente i propri consumi reali e dunque di indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo; consentono altresì di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi in occasione di subentri e volture e di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di gas ad un altro. Ciò rende evidente il danno agli utenti e ai clienti finali allacciati alla rete servita dall' esercente, i quali non hanno potuto godere, secondo la tempistica prevista dalla regolazione dell'Autorità, dei benefici

- apportati dall'innovazione tecnologica degli *smart meter* gas conformi ai minimi requisiti funzionali richiesti.
30. La violazione non ha determinato, a favore della società, indebiti vantaggi economici ulteriori a quelli finanziari connaturati alla tardività di un qualsivoglia investimento.
 31. Assume rilievo la circostanza che, al 29 febbraio 2012, non era stato messo in servizio alcun misuratore di classe superiore a G40 conforme ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08, con ciò realizzandosi la massima percentuale di inadempienza (pari a un 50% ulteriore rispetto alla quota del 50% oggetto di sola penale).
 32. In senso favorevole alla società, sia pure con minore rilievo, va considerato il numero non elevato di clienti finali coinvolti nella violazione contestata.
 33. Per quanto riguarda la durata della condotta contestata, risulta che SEAB ha completato, alla data del 29 marzo 2013, la messa in servizio di gruppi di misura, con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, per tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40 esistenti al 29 febbraio 2012.
 34. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non possono assumere rilievo i solleciti di SEAB al Comune di Bolzano per ottenere i finanziamenti necessari alla messa in servizio dei misuratori elettronici previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08, trattandosi di comportamento anteriore al perfezionamento dell'illecito. Peraltro, tale condotta, essendo diretta ad assicurare il rispetto della regolazione, è dovuta. Né può rilevare, ai fini del criterio considerato, contrariamente a quanto sostenuto dall' esercente con nota 23 dicembre 2014 (prot. 37568), la circostanza che al 29 marzo 2013 la società abbia completato la messa in servizio dei gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 per tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40 esistenti al 29 febbraio 2012. Tale circostanza, infatti, costituisce cessazione della violazione ed è stata valorizzata sotto il profilo della gravità: ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, nella quantificazione della sanzione lo stesso fatto può essere valutato una sola volta. In senso contrario non valgono le argomentazioni connesse ai provvedimenti sanzionatori richiamati dall' esercente al fine di sostenere che, in analoghe circostanze, l'Autorità avrebbe valorizzato, sotto tale criterio, i rimedi adottati dagli esercenti per adeguarsi alle norme violate: ciò in considerazione della diversità delle fattispecie considerate. Si osserva, infine, che nemmeno la messa in servizio di gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 per i 9 misuratori di classe maggiore di G40, attivati successivamente alla data di scadenza dell'obbligo, può assumere rilievo, costituendo atto dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della richiamata deliberazione.
 35. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, SEAB non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.

36. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato rilevate realizzato nell'anno 2011 da SEAB è pari a euro 354.000 (trecentocinquantaquattromila/00) euro.
37. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 29.600 (ventinovemilaseicento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di SEAB – Servizi Energia e Ambiente Bolzano S.p.a., dell'articolo 10, comma 1, lett. a), della deliberazione ARG/gas 155/08;
2. di irrogare, a SEAB – Servizi Energia e Ambiente Bolzano S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 29.600 (ventinovemilaseicento/00);
3. di ordinare, a SEAB – Servizi Energia e Ambiente Bolzano S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare, a SEAB – Servizi Energia e Ambiente Bolzano S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata, all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, nonché, via mail all'indirizzo riscossione@autorita.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a SEAB – Servizi Energia e Ambiente Bolzano S.p.a., via Vincenzo Lancia, 4/A, 39100 Bolzano e all'indirizzo pec seab@cert.seab.bz.it, nonché agli avvocati Luigi Giuri e Marco Massimino, c/o Studio Legale Bonora&Associati, Piazzetta Umberto Giordano, 4, 20100 - Milano e agli indirizzi email l.giuri@studiobonora.it e m.massimino@studiobonora.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il

termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni